

CONVENZIONE PER TIROCINIO DI FORMAZIONE FISIOTERAPICA
(norma di riferimento: protocollo di Bologna)

TRA

MALTA ICOM EDUCATIONAL LTD con sede legale a Santa Venera (Malta) in Triq Misrah il-Barrieri - 122 Santa Venerea SVR 1755, Malta - C.F. e Partita I.V.A. MT-25977711 in atto rappresentata dal legale rappresentante Alfonso Mandara, nato a POMPEI (NA) il 5/9/1963 C.F.MNDLNS63PO5G813Y, di seguito denominata anche "**Malta Icom o Soggetto promotore**" da una parte

E

SOGGETTO OSPITANTE Azienda Sanitaria Locale n.3 di Nuoro, CF/Partita I.V.A. n. 01620480911, con sede legale in Nuoro provincia (Nu) Via Demurtas n.1 Nuoro 08100 d'ora in poi denominato Soggetto Ospitante, rappresentato dal Direttore Generale Dott. Paolo Cannas residente per la carica in Nuoro a ciò autorizzato in forza della sua carica ricoperta;

dall'altra parte

DEFINIZIONI CONVENZIONALI

Nella presente Convenzione relativa all'erogazione di prestazioni di formazione ed orientamento i termini di seguito specificati ed indicati con iniziale maiuscola hanno il seguente significato:

- **Convenzione:** il presente atto che disciplina l'erogazione di prestazioni di formazione fisioterapica
- **Parte/Parti:** disgiuntamente o congiuntamente Malta ICOM e Azienda Sanitaria Locale n.3 di Nuoro
- **Soggetto Promotore:** Malta ICOM Educational LTD
- **Soggetto Ospitante:** ASL n. 3 di Nuoro,
- **Tutor didattico:** il docente del Soggetto Promotore che progetta e verifica l'attività di formazione
- **Tutor aziendale:** il referente del Soggetto ospitante che collabora con il Tutor didattico alla progettazione, organizzazione e valutazione della formazione
- **Tirocinio:** il complesso delle attività formative svolte dal Soggetto Ospitante a favore del Soggetto Promotore meglio descritte all'art. 2
- **Tirocinante:** il beneficiario, singolo o inteso anche collettivamente, della formazione erogata dal Soggetto Ospitante.
- **Progetto Formativo Individuale (PFI):** documento dove vengono contenuti i dati del Tirocinante e dei soggetti Ospitante e Promotore, oltre le finalità e gli obiettivi del percorso di formazione, le attività previste per l'acquisizione delle competenze e le modalità di svolgimento, ed eventuali facilitazioni (buoni pasto, rimborso spese, ecc.).
- **Centro:** Strutture Sanitarie e Amministrative afferenti alla ASL n. 3 di Nuoro che, nell'ambito di quelli gestiti dal soggetto ospitante, quest'ultima intende farne sede del Tirocinio.

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

Soggetti della Convenzione e oneri

1. Il Soggetto Ospitante ASL n. 3 di Nuoro si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in possesso degli specifici requisiti previsti dagli indirizzi regionali di cui in Premessa per lo svolgimento di un Tirocinio di formazione fisioterapica su proposta del Soggetto Promotore Malta ICOM
2. La presente Convenzione non comporta alcun onere per il Soggetto Promotore per l'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale messi a disposizione per il Tirocinio dal Soggetto Ospitante.

ARTICOLO 2

Oggetto della Convenzione

1. Il Tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definito nel Progetto Formativo Individuale. La durata del Tirocinio è stabilita dalle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi. Eventuali periodi di sospensione non concorrono al computo della durata complessiva del Tirocinio. La durata del Tirocinio è indicata nei Progetti Formativi Individuali.
2. La durata così definita potrà essere prorogata nel rispetto delle disposizioni degli ordinamenti di studio o dei piani formativi, previo accordo tra le parti (Soggetto Promotore, Soggetto Ospitante e Tirocinante), e fermi restando tutti gli obblighi definiti con questa Convenzione e nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 3

Progetto Formativo Individuale

1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del Tirocinio sono definiti dal Progetto Formativo Individuale che deve essere sottoscritto dalle Parti e dal Tirocinante e costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Le Parti si obbligano a garantire al Tirocinante la formazione prevista nel Progetto Formativo Individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio e la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

ARTICOLO 4

Le funzioni di tutoraggio

1. Durante lo svolgimento del Tirocinio le attività sono seguite e verificate dal Tutor del Soggetto Promotore (Tutor didattico) e dall'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante (Tutor aziendale), indicati nel Progetto Formativo Individuale. Ciascuna delle Parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti interessate (Tirocinante e Soggetto Promotore o Soggetto Ospitante).
2. L'azione congiunta dei due Tutor consente di monitorare l'andamento della formazione in contesto lavorativo e di coordinare l'intero percorso formativo.
3. Il Tutor del Soggetto Promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi nazionali; elabora, d'intesa con l'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante, il Progetto Formativo Individuale e si occupa dell'organizzazione e del monitoraggio del Tirocinio e delle attestazioni finali.

4. L'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli indirizzi nazionali; è responsabile dell'attuazione del Progetto Formativo Individuale e dell'inserimento e affiancamento del Tirocinante sul luogo di lavoro per tutto la durata del Tirocinio, anche curando la registrazione dell'effettivo svolgimento delle attività previste nel Progetto Formativo Individuale.
5. La valutazione e certificazione dei risultati dell'attività svolta, sulla base della validazione operata anche dall'Assistente di Tirocinio, avviene nell'ambito della certificazione complessiva del percorso formativo (Relazione finale).

ARTICOLO 5

Diritti e obblighi del Tirocinante

1. Le Parti concordano che il Tirocinante durante lo svolgimento del Tirocinio:
 - a) è tenuto a svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale, osservando gli orari concordati e rispettando l'ambiente di lavoro e le esigenze di coordinamento dell'attività di Tirocinio con le attività lavorative del Centro;
 - b) deve rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed in particolare l'articolazione oraria, i contenuti e l'effettiva frequenza alle attività formative erogate ai sensi del D.lgs. 81/08 "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";
 - c) deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze in merito ai procedimenti amministrativi e ai processi organizzativi acquisiti durante lo svolgimento del Tirocinio e di non divulgarli in nessun modo e in qualsiasi forma;
 - d) ha la possibilità di interrompere il Tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Tutor del Soggetto Promotore e all'Assistente di Tirocinio del Soggetto Ospitante;
 - e) è tenuto a seguire le indicazioni dei Tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo ed altre evenienze (es. assenze, permessi, ecc.).
2. Le Parti concordano altresì che:
 - a) tra il Tirocinante e il Soggetto Ospitante non si instaura alcun rapporto di impiego;
 - b) nel rispetto di quanto disciplinato dagli indirizzi regionali, il Tirocinio non dà luogo a remunerazione o indennità di partecipazione;
 - c) al termine del Tirocinio il Soggetto Promotore, sulla base di quanto rilevato dal Tutor didattico organizzativo e dal Tutor aziendale, rilascia al Tirocinante una propria attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull'esito del Tirocinio.

ARTICOLO 6

Garanzie assicurative e comunicazioni obbligatorie

1. I tirocinanti nell'espletamento delle attività di Tirocinio sono coperti per la responsabilità civile presso primarie compagnie assicurative operanti nel settore.
2. Specificatamente:
 - Polizza UnipolSai N° 171882507/6
3. Le coperture assicurative riguardano anche le attività eventualmente svolte dal Tirocinante al di fuori della sede operativa del Soggetto Ospitante e rientranti nel Progetto Formativo Individuale.

ARTICOLO 7

Misure in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Il Soggetto Ospitante, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m. e i., in coerenza con la valutazione dei rischi realizzata, garantisce il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e mette a disposizione locali ed attrezzature a norma.
2. Preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come "lavoratori", le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa.

In particolare:

- L'informazione ai lavoratori ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del Soggetto Ospitante informerà i tirocinanti, con un incontro di introduzione, sulle normative di sicurezza, disposizioni aziendali in materia, procedure che riguardano la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro, il primo soccorso, misure e attività di prevenzione e protezione adottate in merito a rischi specifici.
- La Formazione dei lavoratori per la Sicurezza ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n 221/CSR del 21.12.2011:
 - ✓ formazione generale: erogazione a carico del Soggetto Promotore/ Università;
 - ✓ formazione specifica: erogazione a carico del Soggetto Ospitante.
- La verifica e/o l'effettuazione della Sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. 81/08, se prevista, sarà a carico del Soggetto Ospitante. Il certificato attestante l'idoneità sanitaria alla mansione verrà conservato dal Servizio di Medicina del lavoro della Struttura ospitante/Fondazione. L'idoneità sanitaria è vincolante per l'inizio del tirocinio e la mancata vaccinazione anti-Sars-CoV-2 preclude l'ingresso alla struttura; ciò resta in ogni caso vincolato alle modifiche della normativa in materia che potrà variare in funzione dell'andamento pandemico.
- La fornitura dei DPI (guanti, mascherine, ecc.) sarà a carico al Soggetto Ospitante.

ARTICOLO 8

Durata della Convenzione e recesso

1. La presente Convenzione ha validità di cinque anni dalla data di ultima sottoscrizione e si applicherà ad ogni Tirocinio che avrà avuto inizio nell'arco temporale di vigenza, fino alla conclusione di questo, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.
2. La presente Convenzione potrà essere rinnovata tacitamente.

3. Ciascuna di soggetti coinvolti potrà recedere dalla Presente convenzione con preavviso scritto da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R o PEC, entro 3 (tre) mesi dall'inizio del Tirocinio.
4. Sono cause di recesso per ciascuna delle Parti le seguenti fattispecie:
 - a) nel caso di comportamento del Tirocinante tale da far venire meno le finalità del proprio progetto formativo;
 - b) qualora il Soggetto Ospitante non rispetti i contenuti di uno dei progetti formativi o non consenta l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa del Tirocinante o sia inadempiente agli obblighi assunti con la stipula della presente Convenzione.
5. Il recesso riferito al singolo Tirocinio deve essere comunicato all'altra Parte e al Tirocinante coinvolto e avrà effetto dalla data di comunicazione del recesso.

ARTICOLO 9

Sospensione e cessazione anticipata del Tirocinio

1. Il Tirocinante ha diritto ad una sospensione del Tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali, quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari per singolo evento.
2. Il Tirocinio può, inoltre, essere sospeso per periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del Tirocinio.
3. Il Tirocinio può essere interrotto dal Tirocinante, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al Tutor del Soggetto Ospitante e al Tutor del Soggetto Promotore.
4. Il Tirocinio può essere altresì interrotto in caso di malattia o altre cause gravi non dipendenti dalla volontà del Tirocinante; le motivazioni devono risultare da apposita relazione.
5. Il Tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto; fornendo per iscritto le motivazioni a sostegno dell'interruzione.

ARTICOLO 10

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili presso le rispettive sedi aziendali.
2. Le Parti agiscono, in merito alle modalità attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento in quanto perseguono rispettivamente le finalità proprie connesse alla gestione ed esecuzione del rapporto di tirocinio ed altresì utilizzando i propri mezzi, e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
3. Le Parti dichiarano che i dati personali degli studenti raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

4. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti informatici su supporto digitale e cartaceo, con logiche e tempi strettamente correlati alle finalità previste, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.
5. In relazione alle finalità della presente convenzione i tirocinanti potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio con obbligo di riservatezza sui processi della struttura ospitante. Gli stessi sono tenuti al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante e sono tenuti a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività di tirocinio.
6. Il Soggetto Ospitante provvederà a nominare formalmente i tirocinanti, o individuarli, quali "Persone autorizzate al trattamento dei dati", ai sensi dell'art. 29 del sopra citato Regolamento U.E., per l'intero periodo di presenza presso la struttura.

ARTICOLO 11

Codice Etico e Modello organizzativo 231

1. Le Parti si impegnano reciprocamente ad adottare, nell'ambito della rispettiva autonomia, tutte le misure idonee ad evitare la commissione di reati/illeciti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 e successive modifiche e/o integrazioni.
2. Le Parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici e Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo come consultabili sui rispettivi siti Internet, per prevenire le fattispecie connesse alle specifiche aree di rischio qualora applicabili con riferimento alla struttura e se non in contrasto con il proprio modello organizzativo e Codice Etico adottato.
3. La violazione del Codice Etico e del modello organizzativo 231 comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale, ex Art. 1456 del Codice Civile.

ARTICOLO 12

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia. Le Parti si danno reciprocamente atto che la presente convenzione è stato oggetto di trattative interamente e in ogni sua parte e che, pertanto, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice civile.

ARTICOLO 13

Controversie

Eventuali controversie sorgenti in relazione all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione dovranno, anzitutto, essere oggetto di un tentativo di conciliazione, con il quale le parti, in piena buona fede, tenteranno di risolvere bonariamente e stragiudizialmente l'insorta vertenza.

Nel caso che il tentativo di definizione bonaria non abbia l'esito auspicato e, decorsi 30 (trenta) giorni, ciascuna delle parti avrà il diritto di dare l'ingresso all'arbitrato, che è in forma decisionale a cui le parti concordemente si determinano di demandare la decisione della controversia.


Le parti concordano che l'ordinamento giuridico che governerà l'arbitrato internazionale sarà quello italiano.

Il collegio arbitrale sarà composto di 3 (tre) membri, nominati uno per ciascuno delle parti contendenti ed il terzo, con funzione di Presidente, concordato da entrambe le parti.

Letto, approvato e sottoscritto (con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 7/3/2005 n. 82, come modificato e integrato dal D.lgs 13.12.2017 n. 217 e ss.mm.ii. – *se previsto*)

Luogo Malta

Data 21 / 11 / 2022

<p>Il Soggetto Promotore</p>	<p>Malta Icom Educational Alfonso Mandara</p> 	<p>MALTA ICOM EDUCATIONAL LTD Triq Misrah il-Barrieri Santa Venera, SVR 1755, Malta NCFHE License N. 2018/023; NRP: C 78436 Val MT 25977711 Share capital: 10.000,00 € segreteria@icommedicine.com Phone: +356 2166 9510 Phone: +356</p>
<p>Il Soggetto Ospitante</p>	<p>Dott. Paolo Cannas</p>	<p>Firma elettronica</p>